

Manovra economica: sale a 60 giorni il termine per l'avviso di liquidazione dell'imposta principale

Il comma 5 dell'art.38 del d.l. 31 maggio 2010, n.78 (vedi in *CNN Notizie* del 1° giugno 2010) modifica il termine per la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta principale relativa agli atti registrati in via telematica innalzandolo da 30 a 60 giorni dalla presentazione del modello unico informatico.

All'esito della modifica, il co. 1, primo periodo, dell'art.3-ter del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, recita:

«1. Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. (...)».

Per effetto dell'art.56 del citato d.l. n.78, la norma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, dunque, il 31 maggio 2010.

Stante il carattere chiaramente procedimentale della norma che introduce la modifica del termine di notifica al notaio, si deve ritenere che il nuovo termine di 60 giorni operi non solo con riferimento a tutti gli atti presentati per la registrazione successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, ma anche a quelli per i quali il termine di 30 giorni doveva considerarsi pendente alla medesima data.

Più precisamente, relativamente agli atti presentati alla registrazione (per i quali è stato cioè presentato il modello unico informatico) per i quali alla data del 31 maggio u.s. ancora pendeva il termine di 30 giorni per la notifica, l'Agenzia potrà utilmente notificare al notaio l'avviso di liquidazione dell'imposta principale nel più ampio termine di 60 giorni complessivi.

L'ampliamento temporale del termine a favore dell'Agenzia lascia ovviamente impregiudicata la metodologia di controllo cui debbono attenersi gli Uffici nell'emanazione dell'avviso di liquidazione. Si ricorda a tal fine che nella circ. n.3/T del 2002 l'Amministrazione aveva precisato che *«si definisce, quindi, principale – nell'ipotesi di registrazione per via telematica – anche la maggiore imposta dovuta in presenza delle seguenti condizioni: sia determinata esclusivamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto; sia diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazioni».* Successivamente, con la circ. n.6/E del 2003 è stato puntualizzato che *«il limite all'attività di controllo è costituito, in definitiva, dal contenuto dell'atto, con la conseguenza che l'ufficio non può fare riferimento ad*

elementi esterni allo stesso, neanche se già in suo possesso, né può, altrimenti, acquisirne ulteriori inoltrando specifiche richieste agli interessati o svolgendo qualsiasi altra indagine» (sul punto cfr. Monteleone-Santangelo, L'imposta principale applicata dopo la registrazione, in ASSONOTAI CAMPANIA - Notiziario telematico, ottobre 2002).

Proprio al fine di evidenziare i limiti e i confini di questa procedura di liquidazione, l'Agenzia delle entrate, ancora nella circ. 6/E aveva raccomandato *«agli Uffici di rilevare esclusivamente errori ed omissioni sulla base di elementi oggettivi, univoci e chiaramente desumibili dall'atto senza sconfinare, in questa fase riservata al controllo dell'imposta principale in delicate valutazioni o apprezzamenti sulla reale portata degli atti registrati, o, comunque pervenire a conclusioni sorrette da interpretazioni non univoche o che necessitino di qualsiasi attività istruttoria».*

Appare evidente che l'ampliamento del termine predetto non incide altresì sulla decorrenza dei termini di decadenza previsti per l'amministrazione finanziaria a norma dell'art. 76 del d.p.r. n.131/1986 con riferimento al recupero di imposta complementare e suppletiva.

Infine, in relazione all'atto notificato oltre il termine, ora di 60 giorni decorrenti dalla presentazione del modello unico informatico, si ribadisce che l'imposta con esso richiesta ha natura di imposta suppletiva e si rinvia allo studio n. 67-2003/T (*Adempimento unico - recupero di imposta principale dopo la registrazione*, est. Mastroiacovo-Puri) quanto agli aspetti processuali conseguenti.

Annarita Lomonaco e Valeria Mastroiacovo